



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero **236** del **04-11-2019**

OGGETTO:

OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.266/2012 PROMOSSO DALLA SOCIETA' PUBBLIGEST DI MATTERO MARTINO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SALA CONSILINA. RIASSUNZIONE GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addi quattro del mese di Novembre con inizio alle ore 20:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	SPINELLI FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
5	GALLO ELENA	ASSESSORE	Presente
6	GALIANO MICHELE	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO

- che il Giudice di Pace di Sala Consilina con atto ingiuntivo del giorno 23/9/2012 disponeva al Comune di Sala Consilina in persona del Sindaco pro tempore di pagare a favore di Pubbligest di Matteo Martino entro il termine di giorni 40 dalla data di notifica avvenuta in data 13/12/2012 la somma di euro 4.078,96, oltre interessi e spese come richiesti sino al soddisfo, avvertendo che avverso lo stesso decreto potrà essere proposta opposizione avanti allo stesso giudice entro il termine di giorni 40 dalla notifica dello stesso;

- che in Giudice di Pace addiveniva a detta ingiunzione a seguito di richiesta della citata soc. Pubbligest di Matteo Martino che per le manifestazioni organizzate nel corso dell'evento "Rassegna di Espressioni Artistiche e culturali Salesi in Sala 2010" reclamava il pagamento di euro 4.078,96 relativa alla somma residua pretesa dal ricorrente comprensiva delle spese sostenute per l'operazione di factoring sottoscritta dal ricorrente con il Credito Cooperativo di Sassano;

- che il Giudice adito con sentenza n.419 del 2013, depositata in data 25/7/2013, accoglieva l'opposizione proposta dal Comune di Sala Consilina e, per l'effetto, revocava e dichiarava nullo il decreto senza ulteriore aggravio di spese per il Comune, essendo stata condannata la Pubbligest anche al pagamento delle spese processuali a favore dell'avvocato difensore dell'Ente;

- che avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato in data 19.9.2013, la Pubbligest proponeva appello, deducendo: "1) la nullità della sentenza di primo grado per nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, poiché eseguita presso la cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace, nonostante l'indicazione contenuta nel ricorso monitorio dell'indirizzo di posta elettronica; 2) la violazione del diritto di difesa per non aver potuto costituirsi in giudizio e fornire prova del proprio diritto; 3) nel merito, la fondatezza della propria pretesa creditoria", chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza e, per l'effetto, rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;

- che il Comune di Sala Consilina si costituiva in giudizio, insistendo per il rigetto dell'appello, deducendo: "1) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) la corretta notificazione dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo presso la cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace, attesa la domiciliatura extra-distretto del procuratore della parte opposta; 3) la mancanza di prova del credito per omessa costituzione nel giudizio di primo grado";

VISTA la sentenza n.408/2019 pubblicata il 21/10/2010 fatta pervenire dall'avv. Fabio Longo, difensore dell'Ente nel giudizio in parola, in data 22/10/2019, con la quale il Tribunale di Lagonegro, pur accogliendo l'appello nei limiti di cui alle motivazioni riportate nella parte motiva, ha dichiarato nulla la sentenza n. 419 del 2013, resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina, depositata il 25.7.2013 ed ha rimesso le parti innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina per la prosecuzione del giudizio, assegnando, per provvedere all'uopo, il termine perentorio di cui all'art. 353, comma 2, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO che è interesse del Comune riassumere il giudizio nei termini di legge onde evitare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.266/2012 reso dal Giudice di Pace di Sala Consilina, oggetto della vertenza;

VISTA la nota pervenuta in data odierna acclarata al n.17201 di prot.gen., con la quale l'avv. Fabio Longo ha comunicato l'impossibilità a proseguire il giudizio di cui è parola;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di conferire incarico ad altro legale di fiducia dell'Ente, iscritto nella short list di cui alla determina dirigenziale n.140 del 5/9/2017, aggiornata per ultimo con determina dirigenziale n. 126 del 9/7/2019;

CONSIDERATO che con la determina dirigenziale n.140/2017 surrichiamata, è stato dato atto che "il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza...."

ATTESO che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) sostiene che sia il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

CHE secondo la Corte, "l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie", fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;

CHE l'art.47 comma 12 dello Statuto comunale attribuisce al Sindaco la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la decisione a costituire in giudizio l'Ente e la proposizione delle liti;

CHE l'art.40 comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta Comunale la nomina del difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria;

RILEVATO che l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di "contratto d'appalto";

CHE a tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

CHE in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i "principi fondamentali" del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

CHE sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme

del decreto legislativo 50/2016;

CHE in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria, (in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e dall'art.4 del D.Lgs n.50/20167), fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

VISTA la determina del Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali n.126 del 9/7/2019, con la quale in esecuzione della succitata precedente deliberazione n.73/2017, è stata aggiornata la short list di professionisti per l'affidamento di incarichi legali;

PROPONE

1) di autorizzare il Sindaco "pro tempore", nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a riassumere dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.266/2012 promosso dalla Soc.Pubbligest di Matteo Martino nei confronti del Comune di Sala Consilina, per le motivazioni di cui alle premesse

2) di conferire, per le motivazioni espressi in narrativa, incarico all' Avv. _____, con Studio Legale in _____, affinché esperisca all'uopo ogni necessaria e utile azione;

3) di autorizzare il Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali in rappresentanza di questo Ente per la sottoscrizione della citata convenzione;

4) di fissare in euro 400,00 oltre IVA , CPA, e rimborso spese nella misura del 15%, per un totale di euro 583,65, oltre eventuali spese vive documentate, il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l'espletamento dell'incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;

5) di dare atto che la spesa derivante dall'onorario da liquidare al predetto professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro 103-V Livello 1.03.02.11.006, del corrente bilancio di previsione-esercizio 2019-2021;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all'avv. Rocco Spinelli, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, con studio in Sala Consilina;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.266/2012 PROMOSSO DALLA SOCIETA' PUBBLIGEST DI MATTERO MARTINO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SALA CONSILINA. RIASSUNZIONE GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA. PROVVEDIMENTI.

Il sottoscritto DOTT. LUCIO PISANO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

PARERE: Favorevole

Sala Consilina, li 04-11-2019

Il Responsabile AFFARI GENERALI
f.to DOTT. LUCIO PISANO

(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell' art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Ente.



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.266/2012 PROMOSSO DALLA SOCIETA' PUBBLIGEST DI MATTERO MARTINO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SALA CONSILINA. RIASSUNZIONE GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA. PROVVEDIMENTI.

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

PARERE: Favorevole

Sala Consilina, li 04-11-2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell' art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 05-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 04-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 05-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO
